

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 gennaio 2015

Semplificazione in materia di documento unico di regolarita'  
contributiva (DURC). (15A04239)

(GU n.125 del 1-6-2015)

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4;

Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; l'art.

13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche' l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);

Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il 15, 20, 23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014;

Considerata la complessita' degli interventi di implementazione degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura di verifica della regolarita' contributiva in tempo reale e la conseguente necessita' di disporre di un congruo lasso di tempo dall'emanazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

#### Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva

1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalita' per le quali e' richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 2

#### Verifica di regolarita' contributiva

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attivita' dell'edilizia, delle Casse edili. La verifica e' effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarita' contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.



2. Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

#### Art. 3

##### Requisiti di regolarità

1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

2. La regolarità sussiste comunque in caso di:

a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

#### Art. 4

##### Assenza di regolarità

1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non



superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.

4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.

#### Art. 5

##### Procedure concorsuali

1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.

2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita' sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.

3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.

4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione e' previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

#### Art. 6

##### Modalita' della verifica

1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai soggetti di cui all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione



e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

2. La verifica puo' essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonche' dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.

3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia gia' stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento.

#### Art. 7

##### Contenuti

1. L'esito positivo della verifica di regolarita' genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica;
- b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarita';
- d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validita' del Documento.

2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

#### Art. 8

##### Cause ostative alla regolarita'

1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.

3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato e' tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite esclusivamente



a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.

#### Art. 9

##### Esclusioni

1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:

- a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
- b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;
- d) in applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.

2. Per il medesimo periodo transitorio restano altresì assoggettate alle previgenti modalita' di rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali la verifica di cui all'art. 6 non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.

#### Art. 10

##### Norme di coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4 fra cui, in particolare:

- a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007;
- b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- d) il comma 4, dell'art. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Documento di cui all'art. 7 in corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessita' di acquisire un nuovo Documento.

3. Il Documento di cui all'art. 7 soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.

4. Resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.



5. Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.

Roma, 30 gennaio 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Poletti

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Padoan

Il Ministro per la semplificazione  
e la pubblica amministrazione  
Madia

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

**ALLEGATO A**  
**ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE**  
**CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI**  
**VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA ALLA REGOLARITÀ**

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON REGOLARITÀ
Articolo 437 c.p.	24 mesi
Articolo 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Articolo 590, comma 3, c.p.	18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003*	3 mesi

\* Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.





CIRCOLARE N. 19 /2015

Roma, \_\_\_\_\_

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Agli indirizzi in allegato

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Oggetto: D.M. 30 gennaio 2015 – DURC “on-line” – prime indicazioni operative.

L'articolo 4, del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), recante “*semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva*”, ha introdotto una profonda modifica della disciplina in materia di DURC.

Trattasi di un intervento principalmente volto ad una semplificazione dell'attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l'acquisizione del Documento, attraverso la verifica “*con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale [del]la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili*”.

Il Legislatore ha demandato la definizione e l'efficacia della nuova disciplina ad un decreto interministeriale, chiamato a fissare i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

Il decreto in questione, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto interministeriale che, ai sensi del comma 5 dell'art. 10, sarà efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e si forniscono al contempo i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta applicazione.

Resta demandata agli Istituti e alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) l'illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva.

### **Art. 1 (Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva)**

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; trattasi in particolare di *“amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (...)”*;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell'art. 37, comma 7 bis, del D.L. n. 66/2014 (conv. da L. n. 89/2014).

In relazione alle ipotesi di cui alle lett. e) e f) la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall'impresa – lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito – è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva **sotto la propria responsabilità**.

Si precisa che **in una prima fase di applicazione della nuova disciplina**, i soggetti delegati di cui alle lett. e) e f) resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.

Resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

### **Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva)**

I soggetti abilitati indicati all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità che saranno di seguito illustrate, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. Così come previsto dall'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n.



276/2003 ed esplicitato dal previgente D.M. 24 ottobre 2007, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite *“da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*, riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa e l'esito della stessa – fatte salve le esclusioni indicate dall'art. 9 del D.M. e di cui si dirà – sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:

a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;

b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;

c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

### **Art. 3 (Requisiti di regolarità)**

Così come esplicitamente previsto dallo stesso art. 4 del D.L. n. 34/2014, la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – cioè tutti i soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 – che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'**ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata**, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Con riguardo agli obblighi contributivi in questione, si specifica che la verifica della regolarità contributiva dell'impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

La verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'INPS per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.

Laddove il codice fiscale indicato ai fini della verifica non sia presente negli archivi degli Istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa ovvero per il lavoratore autonomo **non risulta alcuna iscrizione**, senza fornire alcun esito di regolarità.

Nell'ipotesi di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato.

In ordine all'arco temporale della verifica rispetto al momento della richiesta si precisa quanto segue. Laddove, a seguito dell'invito a regolarizzare disciplinato dal successivo art. 4, la denuncia non sia presentata dall'impresa, sia stata presentata con importo pari a zero, ovvero non contenga gli elementi necessari, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'informazione dell'omissione con l'indicazione di un importo pari a zero.

Analogamente, la verifica attesterà un esito di irregolarità con riguardo alla denuncia trasmessa che, tuttavia, alla stessa data presenti incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante.

Nelle predette fattispecie, infatti, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell'irregolarità, stante il comportamento omissivo dell'impresa.

Atteso che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

La regolarità sussiste comunque in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che *“se l'accertamento*



*effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice";*

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile. In tal caso il D.M. stabilisce che **non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.**

Si precisa che l'importo di € 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.

#### **Art. 4 (Assenza di regolarità)**

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale – e fatte salve le ipotesi di esclusione indicate all'art. 9 del D.M. – l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, **all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979** l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. Con tale previsione si è inteso definire le diverse competenze in ordine ai soggetti che, ai sensi dell'art. 1 del D.M., sono abilitati ad effettuare la verifica rispetto a quelli che, al contrario, sono abilitati a gestire il processo di regolarizzazione. Infatti l'invito a regolarizzare dovrà essere trasmesso **esclusivamente o al soggetto interessato dalla verifica di regolarità** o ad un soggetto delegato **ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979** e quindi abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione – il mancato versamento di somme dovute – non corrispondente alla realtà. Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

Si evidenzia che il procedimento di regolarizzazione che consegue al mancato esito di regolarità in tempo reale ha efficacia per tutte le interrogazioni effettuate durante il predetto termine

di 15 giorni e comunque per tutte quelle eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso. La regolarizzazione determinerà la formazione del Documento di cui all'art. 7 del D.M. che sarà reso disponibile dal sistema presso il quale l'interrogazione è stata effettuata in formato "pdf". Tale Documento, ai sensi del già citato art. 2, comma 2, del D.M., sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito dal precedente art. 2 del D.M., nel limite della sua validità fissata in 120 giorni dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014. Tale norma infatti ha espressamente stabilito che la risultanza dell'interrogazione sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto.

La lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del D.M. con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, nella logica di semplificazione che ha guidato l'intervento del Legislatore, sancisce pertanto l'unicità del DURC.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. il Documento di cui all'articolo 7 soddisfa il possesso del requisito indicato all'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista. Al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n. 62304 del 19 maggio 2015.

Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'articolo 6. Pertanto la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. Ciò stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Ove per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Documento di cui al successivo articolo 7 ancora in corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata.

In tutti i casi in cui l'interrogazione non fornisca l'esito di regolarità, dovrà essere avviato il **procedimento di regolarizzazione con l'emissione dell'invito a regolarizzare secondo le indicazioni sopra illustrate**. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato



l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Documento recherà l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità per consentire alle Pubbliche Amministrazioni, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione dell'intervento sostitutivo come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).

#### **Art. 5 (Procedure concorsuali)**

Particolari disposizioni, anche in ragione delle problematiche interpretative affrontate nel corso degli anni da questo Ministero, sono dettate in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.

Al riguardo il comma 1 dell'art. 5 disciplina la fattispecie del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.). In tale ipotesi, l'impresa si considera regolare **nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione**, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Resta fermo che, ai fini dell'attestazione della regolarità, dovrà sempre essere verificato il regolare versamento dei contributi aventi scadenza legale successiva alla predetta data.

Da tale previsione si evince che l'attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che, pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili, esplicherà la modalità di definizione dell'esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all'art. 161 della L.F.

Al contrario, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco", **l'assenza del piano concordatario comporterà l'attestazione dell'irregolarità**, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L'esito di regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato, all'integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili anteriori alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato.

Pertanto, nell'ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l'invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella

in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi secondo e terzo del citato art. 161.

La valutazione della regolarità nei termini sin qui evidenziati, trova la sua motivazione nella disposizione di cui al comma 2 dell'art. 160 L.F., introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 169/2007. Tale norma ha previsto, diversamente dalla pregressa disciplina, la possibilità per il debitore di formulare una proposta che preveda *“che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente...”*.

Da ciò consegue che l'esito di irregolarità comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).

Infatti, nella fattispecie disciplinata dal citato comma 6 dell'art. 161 L.F., si producono a favore del debitore gli effetti “protettivi” (c.d. “automatic stay”) nei confronti dei creditori, concernenti il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione. Ciò al fine di consentire all'imprenditore la formulazione di una adeguata proposta concordataria e del relativo piano ovvero, in alternativa, di modificare la propria originaria proposta, verificata la disponibilità dei creditori, attraverso un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis L.F.

In tal modo, costituendo la proposta ex art. 161, comma 6, di fatto una mera dichiarazione di intenti, si ritiene in questa fase ammissibile l'esercizio del potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione in quanto il pagamento delle esposizioni debitorie evidenziate nel Documento avviene in adempimento di un obbligo di legge che, come tale, non può considerarsi in contrasto con la previsione che stabilisce, ai fini della tutela della *par condicio creditorum*, che il ricorrente effettui pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda se non autorizzati dal Tribunale.

In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del R.D. n. 267/1942, che prevede la continuazione temporanea dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, la regolarità verrà attestata **a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti alla data della richiesta.**

Da ciò si evince che, in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 16 L.F., la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle



imprese ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.F. risultino essere stati insinuati alla data della richiesta.

In caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999, l'impresa si considera regolare **a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.** La condizione di regolarità alla data della richiesta resta tuttavia subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all'amministrazione straordinaria.

La disposizione che subordina la regolarità all'insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 1, del D.M che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l'arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità. Tale previsione resta valida con riguardo alla contribuzione che, in relazione alla singola procedura, sia dovuta per i periodi decorrenti da ciascuna delle date sopra specificate.

Si prevede infine che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del R.D. n. 267/1942, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli artt. 160 e 182-bis del medesimo R.D., **si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso**, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.

Anche per tale ipotesi, la regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Si conferma che la verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi contributivi in capo alle imprese interessate da una delle procedure concorsuali indicate resta assoggettata alle previsioni di cui all'art. 3 del D.M.

#### **Art. 6 (Modalità della verifica)**

In tema di modalità della verifica il D.M. stabilisce che la stessa è attivata dai soggetti di cui all'art. 1 dello stesso Decreto, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, *“operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare”*.

Inoltre, la verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e da norme speciali nonché, come esplicitato alle lettere e) e f) dell'art. 1 del D.M., dai soggetti a ciò specificatamente delegati.

Qualora la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il Documento in formato .pdf di cui al successivo art. 7, il sistema presso il quale l'interrogazione viene effettuata rinverrà al medesimo Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.

#### **Art. 7 (Contenuti)**

Come anticipato, l'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato “.pdf” non modificabile. Il Documento riporta i seguenti contenuti minimi:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità;
- d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Detto Documento ha validità di **120 giorni dalla data di effettuazione della verifica** di cui all'articolo 6 ed è *“liberamente consultabile”* tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

L'applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell'estrazione del medesimo Documento.

#### **Art. 8 (Cause ostative alla regolarità)**

Analogamente a quanto già previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, l'attuale disciplina individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla



regolarità necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

Trattasi di violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A del D.M. commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. che, come noto, disciplina l'istituto della applicazione della pena su richiesta.

Anche in tali ipotesi, così come nella previgente disciplina, è stabilito che *“non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”*.

Il D.M. specifica inoltre che:

- il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.;
- le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) ovvero di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.).

Sotto il profilo procedurale si prevede che, ai fini della regolarità contributiva, l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica *“a campione”* la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni indicate nell'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. In tal caso va chiarito che, considerata l'identità di violazioni, **si ritengono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigore del D.M. 24 ottobre 2007**, per le quali si richiamano le note di chiarimento trasmesse da questa Direzione e, in particolare, la nota prot. 8667 del 12 maggio 2010.

È inoltre precisato, per ragioni di *“continuità”* rispetto alla previgente disciplina, che le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007.

In ultimo si evidenzia che la verifica di regolarità da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal D.M., dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle.

### **Art. 9 (Esclusioni)**

Il D.M. prevede che, **in via transitoria “e comunque non oltre il 1° gennaio 2017”**, resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in particolare del DURC richiesto in applicazione:

a) dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia del DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.;

b) dell’art. 6, comma 11-ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare *“con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento”*;

c) della procedura di emersione di cui all’art. 5, comma 2 lett. a), del decreto del Ministero dell’interno 29 agosto 2012;

d) della procedura di *“esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L’Aquila e negli altri comuni del Cratere”* di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

Inoltre, per il medesimo periodo transitorio, nella logica di garantire un miglior servizio ai richiedenti, continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del DURC nei casi in cui la verifica *“in tempo reale”* non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. Resta fermo che in tali ipotesi, comunque, la verifica di regolarità sarà effettuata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal decreto in trattazione.

Da ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima dell’entrata in vigore del D.M. e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

### **Art. 10 (Norme di coordinamento)**

L’ultimo articolo del D.M. detta le norme di coordinamento individuando anzitutto, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, alcune disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4.

Da ciò deriva che le verifiche di regolarità già previste al comma 1 dell’art. 10 del D.M., in particolare con riguardo alle fattispecie riportate alle lettere b), c) e d), saranno effettuate secondo le modalità indicate dallo stesso D.M.

Si prevede inoltre che, dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 – ossia le *“amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori”*



*e stazioni appaltanti (...)*” – utilizzano il Documento di cui all’articolo 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall’art. 31, commi 4 e 6, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e nell’ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.


Il D.M. stabilisce inoltre che resta ferma in capo ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, l’attivazione del procedimento di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).

A tale riguardo, si rammenta che l’obbligo di attivazione del predetto procedimento è stato esteso alle ipotesi disciplinate dal comma 8 bis dell’art. 31 del citato D.L. n. 69/2013 (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del DURC).

Da ultimo il D.M. prevede che alcune disposizioni in esso contenute, in particolare quelle previste dall’art. 3, commi 2 e 3, e agli artt. 5 e 8 **siano immediatamente operative, mentre le altre troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. in gazzetta ufficiale.**

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Danilo Papa)



Prot. n° 6818/p/cv

Roma, 18 giugno 2015

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

**Comunicazione n. 570**

**Oggetto: Procedure DURC on line**

Si forniscono di seguito alcuni primi chiarimenti operativi per le Casse Edili alla luce della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, ha dato attuazione all'art. 4 del D.L. n. 34/2014, recante importanti novità in tema di semplificazione del Durc. Tali chiarimenti, anche alla luce della circolare del Ministero del Lavoro, contenente alcune prime istruzioni e pubblicata nei giorni scorsi, anticipano il documento contenente le Regole per le Casse Edili che sarà a breve approvato dal Comitato della bilateralità.

### **1. Quadro normativo**

- art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/2014 recante “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva”
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/2015 - “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva”
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19/6/2015, avente ad oggetto il D.M. 30/1/2015 – Durc on line - prime istruzioni operative.

### **2. Soggetti abilitati alla verifica**

- I soggetti abilitati alla verifica, a partire dal 1° luglio 2015, accedono al sistema “Durc on Line” attraverso i portali INPS o INAIL, [www.inps.it](http://www.inps.it) o [www.inail.it](http://www.inail.it), inserendo il CF dell'impresa interessata.
- Oltre all'interessato e alle amministrazioni indicate nel decreto, i soggetti abilitati alla verifica sono i *soggetti delegati* (chiunque abbia interesse alla verifica oltre a banche e intermediari finanziari sempre previa delega).



LA DELEGA: deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Per il momento il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche. È stato chiarito, comunque, che i soggetti delegati di cui alla L. n. 12/1979 (*consulenti del lavoro*) sono invece immediatamente abilitati all'effettuazione della verifica.

### 3. Gestione della richiesta

- I portali di INPS o INAIL consentono (funzione "Consulta regolarità") la verifica dell'esistenza di un DURC positivo e in corso di validità (*120 giorni dalla prima richiesta*) e, se richiesta, ne consente al richiedente la visualizzazione e l'acquisizione in formato PDF (funzione "Visualizza il documento").
- Laddove non vi sia un documento in corso di validità ma risulta essere stata effettuata una precedente richiesta per la quale è in corso un'istruttoria da parte degli Istituti e delle Casse Edili, il sistema comunicherà tale informazione all'interessato il quale dovrà attendere l'esito di tale istruttoria.
- Laddove non vi sia un documento in corso di validità, né parimenti un'istruttoria in corso, il portale procede ad interrogare le Banche dati nazionali di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle Casse Edili (funzione "Richiesta regolarità").
- Il Sistema Casse Edili viene coinvolto per imprese iscritte in BNI o, comunque, per le imprese con *inquadramento previdenziale edile* (CSC edile – codice statistico contributivo edile)

**LE CASSE EDILI ABILITATE:** le Casse Edili abilitate ad effettuare la verifica sono quelle *costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale* e che comunque siano riconosciute dal Ministero del Lavoro. In tal senso sarà predisposto dal Ministero del Lavoro un apposito elenco ministeriale per la redazione del quale le parti sociali sono in attesa di un incontro con gli uffici del Ministero stesso.

### 4. Istruttoria

- I portali INPS e INAIL interrogano, attraverso la porta di dominio, la Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari – BNI, gestita dalla CNCE

- La BNI risponderà all'interrogazione in due modi:
  - a) **impresa regolare**: quando la stessa risulterà iscritta nell'anagrafica presente in BNI e non saranno state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili

- ✓ la pratica verrà chiusa e la risposta della BNI verrà utilizzata ai fini dell'emissione del documento di regolarità (qualora l'impresa risulterà regolare anche per INPS e INAIL) o di irregolarità (se per INPS e/o INAIL l'impresa risulterà irregolare)

- b) **pratica in istruttoria**: quando l'impresa non risulterà iscritta nell'anagrafica BNI o saranno state segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili

- ✓ la BNI, in questo caso, avvierà la fase di istruttoria mettendo a disposizione il codice fiscale dell'impresa soggetta a verifica alla/e Cassa Edile/i competente/i con i seguenti criteri:

- › a tutte le Casse Edili che abbiano segnalato irregolarità alla BNI
    - › alla/e Casse Edili competenti per il territorio ove ha sede legale l'impresa, nel caso di non iscrizione della stessa ad alcuna Cassa del sistema

Le Casse Edili acquisiranno l'elenco delle imprese in istruttoria attraverso il sistema di gestione automatizzata del DURC adottato da ciascuna Cassa.

### **5. Invito alla regolarizzazione**

- La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà via PEC, al soggetto con riferimento al quale viene effettuata la verifica, l'invito alla regolarizzazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti **entro i successivi 15 giorni**.
- Qualora l'impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvederà a segnalarlo immediatamente (di norma entro lo stesso giorno) alla BNI e a chiudere la pratica istruttoria. La chiusura dell'istruttoria darà adito all'immediata segnalazione ai portali INPS e INAIL.
- Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto richiesto dalla Cassa Edile, la stessa chiuderà la fase istruttoria secondo le seguenti modalità:
  - ✓ conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito contributivo (necessario ai fini di interrogazioni finalizzate a pagamenti relativi a lavori pubblici e all'attivazione dell'intervento)



sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 31 legge 98/2013);

- ✓ conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito pari a zero, qualora lo stesso non sia definibile (mancata iscrizione, mancata presentazione della denuncia o mancata segnalazione della sospensione di attività, ecc.)

Si rileva che, qualora la Cassa Edile accerti che l'impresa non sia tenuta soltanto all'iscrizione ma anche al versamento contributivo, la stessa dovrà segnalare alla BNI la posizione di irregolarità e chiudere l'istruttoria comunicando l'importo del debito contributivo.

- La comunicazione di **chiusura della fase istruttoria** deve essere inviata a BNI entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell'utente. In caso di mancata chiusura da parte della Cassa Edile o di mancata indicazione dell'importo del debito entro il termine indicato, al 29° giorno la BNI chiuderà "d'ufficio" la pratica segnalando ai portali INPS e INAIL la conferma di irregolarità con importo del debito contributivo pari a zero. Tale segnalazione comporterà la risultanza negativa della verifica che verrà comunicata dai richiamati portali ai **solì soggetti che hanno effettuato l'interrogazione.**

Si sottolinea che, successivamente alla chiusura dell'istruttoria, la risultanza sarà disponibile in via definitiva per i portali INPS e INAIL e, quindi, la Cassa Edile non potrà rettificare quanto in precedenza comunicato.

## **6. Requisiti di regolarità**

- La verifica della regolarità riguarda i **pagamenti scaduti fino la secondo mese** antecedente la verifica. Per le Casse Edili ciò significa che l'impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del terz'ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa.
- **La regolarità dell'impresa sussiste**, oltre ai casi espressamente previsti dal decreto e dalla circolare ministeriale con riferimento anche agli altri Istituti, per ciò che concerne le Casse Edili:
  - ✓ nei casi di **rateizzazioni** stipulate secondo le modalità stabilite dalle delibere del Comitato della bilateralità e laddove risultino ottemperati tutti gli obblighi da essa derivanti, compreso il pagamento dei debiti correnti da parte dell'impresa;
  - ✓ nei casi di **sospensione** dell'attività dell'impresa regolarmente comunicata alla Cassa Edile competente;

- ✓ nei casi di *scostamento non grave* tra le somme complessivamente dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Cassa Edile, non considerandosi grave lo scostamento pari o inferiore a € 150,00 comprensivo degli accessori di legge.
  - ✓ nei casi di *imprese di nuova costituzione* comunque iscritte presso la Cassa Edile competente, ma per le quali l'obbligo contributivo decorra successivamente al periodo considerato per la verifica di regolarità
- Qualora invece l'impresa non sia censita dal sistema delle Casse Edili, in relazione all'obbligatorietà di iscrizione per tutte le imprese edili, la stessa verrà considerata *irregolare*.
  - Nei casi di mancata presentazione della denuncia, verrà attestata *un'irregolarità con indicazione dell'importo pari a 0*. Non rileva a tal fine l'eventuale effettuazione di un versamento contributivo poiché, in assenza della denuncia, la Cassa è impossibilitata a controllarne le relative congruenze.
  - Le imprese inquadrare nel settore edile ai fini previdenziali e che non abbiano dipendenti operai, sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza alcun ulteriore obbligo (denuncia mensile o versamento) nei confronti della stessa fin quando non assumano lavoratori operai. Tale adempimento si rende necessario al fine di distinguere, tra le imprese edili non iscritte al sistema delle Casse Edili, quelle con solo dipendenti impiegati da quelle con dipendenti operai: per queste ultime la regolarizzazione comporterà, oltre all'iscrizione, l'effettuazione delle denunce e dei relativi pagamenti per il periodo di attività accertato dalla Cassa Edile e/o da organi pubblici.

### 7. Decorrenza e periodo transitorio

- L'attuale gestione del DURC, attraverso lo Sportello Unico previdenziale, rimarrà in essere per tutte le richieste di DURC che saranno presentate fino al 30 giugno prossimo. In ogni caso i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. 30/1/2015 (*1° luglio 2015*) dovranno essere comunque rilasciati e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.
- Dal 1° luglio e fino al 1° gennaio 2017 le richieste sullo Sportello Unico potranno riguardare esclusivamente i casi relativi ai crediti certificati nei confronti delle PP.AA di cui all'art. 13 bis, comma 5, DL n. 52/2012, i pagamenti delle pubbliche amministrazioni scaduti anteriormente al 31/12/2012 di cui all'art.6, comma 11 ter, DL n. 35/2013, le procedure di emersione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012 e il pagamento di lavori nell'ambito della ricostruzione dell'Aquila di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 e, in ogni caso, tutte le fattispecie in cui, previa





decisione degli Istituti e della CNCE, insorgano gravi problematiche tecniche per la gestione del Durc on-line.

Con riserva di fornire ulteriori indicazioni e rimanendo a disposizione per ogni necessità di chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Mauro Livi

Il Presidente  
Carlo Trestini





Prot.n° 6844/p/fdm

Roma, 10 luglio 2015

A tutte le Casse Edili

e p.c. Ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

**Lettera circolare n. 29/2015**

**Oggetto: invio delibera Comitato bilateralità**

Si invia, in allegato, la delibera odierna del Comitato della bilateralità in merito alla definizione delle regole a cui le Casse Edili debbono attenersi per la gestione del Durc on line.

Cordiali saluti.

Allegati n. 2

Il Direttore  
Mauro Miracapillo



Associazione Nazionale Costruttori Edili,  
Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, ClaaI,  
Aci PL  
Aniem Anier Confimi, Confapi Aniem

e

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL,

visto

il D.L. n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014  
il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30/1/2015

concordano

- ✓ sull'adozione del testo allegato alla presente delibera inerente le *Regole delle Casse Edili e Edilcasse per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo Decreto sul Durc On Line*, che sostituisce interamente le precedenti Regole adottate dal Comitato;

Roma, 10 luglio 2015


ANCE



ANAEPA CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI



CLAAI




ACI - Produzione e Lavoro



ANIEM ANIER CONFIMI



CONFAPI ANIEM



FENEAL - UIL



FILCA - CISL



FILLEA - CGIL





# Regole delle Casse Edili e Edilcasse per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo Decreto sul Durc On Line

iscrizione

## 1. Denuncia e Versamento mensile

L'impresa è considerata iscritta alla Cassa Edile/Edilcassa con la presentazione della domanda di iscrizione. L'iscrizione deve essere perfezionata con la prima denuncia completa di tutti i dati riferiti ai lavoratori e con il versamento delle relative competenze, secondo le modalità contrattualmente previste.

REGOLARITÀ

versamento e  
denuncia

L'impresa è considerata **regolare** se ha provveduto al versamento e alla presentazione della denuncia entro il mese successivo a quello di competenza. Nella fase di avvio della verifica della regolarità, ai sensi del nuovo decreto sul DURC, il sistema delle Casse Edili/Edilcasse si avvarrà dei dati presenti in BNI, trasmessi dalle Casse Edili /Edilcasse secondo le procedure usuali.

Successivamente a tale fase, la Cassa Edile/Edilcassa trasmetterà al SIRCE (Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile) l'elenco di tutte le imprese iscritte e, mensilmente, di quelle attive, indicando gli importi degli eventuali debiti contributivi. L'invio dovrà essere effettuato, secondo le modalità previste, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza degli adempimenti dell'impresa e tale elenco sarà utilizzato, ai fini della verifica della regolarità contributiva, effettuata unitamente ad INPS e INAIL, dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello della suddetta scadenza di pagamento.

*(esempio: mese di competenza gennaio – denuncia e versamento entro il mese di febbraio- invio al SIRCE entro il 15 del mese di marzo- verifica della regolarità contributiva relativa a tali adempimenti a partire dal 1° aprile)*

La denuncia presentata dall'impresa deve essere conforme a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le ore non lavorate devono essere adeguatamente motivate e sarà cura della Cassa Edile/Edilcassa di verificarne la correttezza.

## IRREGOLARITA'

mancata denuncia e mancato versamento

Nei casi di mancata presentazione della denuncia e di mancato versamento, l'impresa è considerata **irregolare con importo del debito "non determinabile"** e indicato, nei portali informatici, "pari a 0".

versamento senza denuncia

In caso di versamento senza denuncia, la Cassa Edile/Edilcassa invita l'impresa affinché presenti la denuncia entro **15** giorni dalla richiesta, altrimenti sarà considerata **irregolare con importo del debito "non determinabile"** e indicato, nei portali informatici, "pari a 0".

denuncia senza versamento

In caso di presentazione della denuncia senza versamento l'impresa è considerata **irregolare con indicazione dell'ammontare del debito**.

Le Casse Edili/Edilcasse, in relazione all'obbligo di trasmettere al SIRCE i dati relativi alla posizione delle imprese iscritte entro il giorno 15 di ciascun mese, dovranno operare affinché le imprese morose, nei successivi 15 giorni, regolarizzino la propria posizione in tempo utile per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo decreto sul DURC (1° giorno del mese successivo).

*(esempio\_cfr. sopra: relativamente alle scadenze di gennaio, la regolarità contributiva può essere sanata sino a tutto il mese di marzo e la verifica della regolarità con riferimento a tali adempimenti partirà dal 1° aprile)*

## 2. Ore denunciate

somma delle ore

La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.

permessi non retribuiti

Per i permessi non retribuiti il numero massimo di 40 ore va conteggiato e frazionato per anno civile per ciascun lavoratore.

retribuiti

I permessi retribuiti (88 ore annue) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizioni contrattuali. In caso di superamento delle 88 ore nell'anno civile, la Cassa Edile/Edilcassa chiederà chiarimenti all'impresa interessata.

ferie

Per le ferie il numero di 160 ore previsto dai CCNL va computato per anno solare di maturazione.

Va tuttavia tenuto presente che in base alla vigente normativa di legge (d.lgs. nn. 66/2003 e 213/2004) le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti.

Ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell'impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti.



mancato rispetto dell'orario contrattuale

Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.

irregolarità

In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione al SIRCE dell'**irregolarità dell'impresa con indicazione del relativo debito contributivo**.

segnalazione al SIRCE

L'ammontare del debito per mancato versamento dell'impresa, qualora definitivamente accertato, deve essere sempre segnalato al SIRCE; nei casi di **mancata presentazione della denuncia, mancata segnalazione della sospensione dell'attività o in tutti gli altri casi in cui comunque il debito non sia definitivamente accertato, la Cassa segnalerà al SIRCE l'impresa come irregolare indicando come "non determinabile e pari a 0" l'importo del debito.**

irregolarità sino a 150 euro

Il SIRCE, quindi, segnalerà ai portali INPS e INAIL l'esito di "impresa in istruttoria" soltanto nei casi in cui l'importo del debito sia superiore a 150 euro per Cassa Edile/Edilcassa o sia classificato come **"non determinabile e pari a 0"**.

computo degli interessi

L'impresa, anche nei casi di importo inferiore ai 150 euro, deve comunque provvedere immediatamente al pagamento delle somme non versate.

Ai fini del computo del debito complessivo rilevano anche gli interessi di mora.

Il debito va valutato al netto dell'importo degli eventuali crediti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa (es. rimborsi malattia).

ricezione pagamenti

#### **4. Modalità di accertamento dell'avvenuto versamento**

Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, la Cassa Edile/Edilcassa deve dotarsi di sistemi di ricezione dei pagamenti che consentano immediatezza e certezza della rendicontazione. Qualora tali sistemi non siano attivati, la Cassa utilizza le normali procedure di comunicazione degli istituti bancari o postali.

comunicazione sospensione

#### **5. Sospensione di attività - Impresa senza dipendenti o con soli impiegati – Consorzi**

La sospensione di attività deve essere segnalata tempestivamente dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa, con il modulo di denuncia relativo al mese d'inizio della sospensione.



mancata  
comunicazione

Qualora ciò non avvenga la Cassa Edile/Edilcassa invita l'impresa a motivare, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l'impresa non presenti tale dichiarazione, è considerata **irregolare con importo del debito "non determinabile" e indicato, nei portali informatici, "pari a 0"**.

sospensione  
lunga

Trascorsi sei mesi durante i quali l'impresa risulta sospesa presso la Cassa Edile/Edilcassa, la Cassa procederà ad effettuare una verifica per accertare i motivi che determinano la permanenza della sospensione. Qualora la Cassa riscontri che la permanenza della sospensione non sia motivata e l'impresa non indichi altre Casse Edili/Edilcasse in cui risulti essere attiva, sarà considerata **irregolare con importo del debito "non determinabile" e indicato nei portali informatici "pari a 0"**

impresa senza  
dipendenti

Qualora l'impresa non abbia cantieri attivi e/o non abbia più dipendenti o abbia solo dipendenti impiegati, è tenuta a presentare alla Cassa Edile/Edilcassa una domanda di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione delle denunce, con l'impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai.

consorzio  
senza  
dipendenti –  
società  
consortili

In caso di Consorzi o Società consortili, con personalità giuridica e senza dipendenti operai, la Cassa Edile/Edilcassa potrà rilasciare il DURC previa iscrizione in posizione inattiva del Consorzio o della Società consortile.

tasso di  
interesse

Il tasso d'interesse per il ritardato versamento è pari al 50% di quello individuato dall'INPS per i casi di omissione contributiva. Tale tasso di interesse sostituisce qualsiasi altra pattuizione sottoscritta in sede locale.

## 6. Interessi di mora

## 7. Rateazioni

requisiti

La rateazione del debito nei confronti della Cassa Edile/Edilcassa può essere concessa da quest'ultima secondo le modalità e i requisiti che seguono:

- a) la richiesta dell'impresa deve contenere il riconoscimento del complessivo debito contributivo accertato dalla Cassa Edile/Edilcassa;
- b) la concessione della rateazione viene deliberata, previa istruttoria della Direzione dell'Ente, dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile/Edilcassa con immediata comunicazione alle Associazioni territoriali e successiva ratifica da parte del Comitato di gestione entro 15 giorni;
- c) il rispetto del piano di rateazione e la correntezza nelle denunce e nei versamenti per i periodi successivi all'approvazione del piano stesso, sono condizioni per il mantenimento del beneficio della rateazione e per la



procedura di rateazione
certificazione del debito e piano dei pagamenti
accordo sindacale
tempi
versamenti ai dipendenti
rateazione 24 mesi

posizione di regolarità contributiva dell'impresa;

d) il mancato rispetto delle condizioni sopra richiamate comporta l'obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale agli strumenti di verifica (SIRCE e/o BNI). Di questi dati sarà data evidenza alle parti sociali territoriali;

e) gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6, debbono essere corrisposti nel mese successivo a quello di conclusione del piano dei pagamenti.

L'impresa può procedere a richiedere un piano di rateazione secondo la seguente procedura:

- 1) la rateazione del debito contributivo complessivo (100%) può essere effettuata per un massimo di 12 mesi;
- 2) la Cassa Edile/Edilcassa, salve le delibere assunte dai propri organi, **certifica** entro 3 giorni dalla richiesta dell'impresa, inoltrata anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale di riferimento cui la stessa aderisca o conferisca mandato, il debito della stessa sino a quel momento maturato, ed effettuate le opportune verifiche sulle garanzie prestate, concorda il piano dei pagamenti rateizzati;
- 3) la richiesta deve essere corredata da un **accordo sindacale** aziendale che l'impresa, anche assistita dalla propria Associazione imprenditoriale di riferimento, sottoscrive con la RSU o la RSA, ove presenti, oppure, in assenza di queste, con le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie. In tale ultimo caso, l'accordo verrà stipulato presso la sede dell'Associazione datoriale di cui sopra, salvo diverse modalità concordate dalle parti sociali territoriali di riferimento;
- 4) l'intera procedura, attivata dalla richiesta dell'impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta stessa;
- 5) la Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando quanto previsto al punto c), nel caso di accordo di rateizzazione nei termini di cui sopra, verserà ai dipendenti dell'impresa, alle scadenze previste, la parte delle loro spettanze sin a quel momento versate dall'impresa in forma rateale a copertura integrale delle singole denunce, e potrà concedere le prestazioni quando la relativa contribuzione sarà stata effettivamente pagata, o riservarsi, se del caso, di anticiparne l'erogazione;
- 6) l'impresa deve inoltre presentare idonee garanzie;
- 7) fermo restando quanto contenuto ai sopradetti punti 2), 3), 4), 5) e 6) e **sino al 31 dicembre 2017**, l'impresa potrà richiedere una rateazione di 24 mesi qualora provveda al versamento del 30% del proprio debito contributivo complessivo, al momento dell'accettazione della richiesta. La Cassa Edile garantisce che tali somme anticipate saranno prioritariamente utilizzate per l'effettuazione degli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie.

8) per le ipotesi di rateazione inferiore a 12 mesi, resta fermo quanto previsto al punto 7) della delibera del Comitato della Bilateralità n. 4/2005;

Le condizioni di cui al presente capo permangono fino a nuove determinazioni del Comitato della Bilateralità, salvo la scadenza espressamente prevista al punto 7)

## **8. Invito alla regolarizzazione/Istruttoria**

invito a  
regolarizzare

Nel caso di interrogazione ai sensi del nuovo decreto sul Durc On Line con esito di irregolarità contributiva, l'impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni.

regolarizzazione

La Cassa Edile/Edilcassa deve trasmettere al SIRCE il dato dell'avvenuta regolarizzazione dell'impresa entro lo stesso giorno di registrazione dell'evento.

emissione  
documento

Se l'impresa ha regolarizzato, viene emesso un documento di regolarità con validità di 120 gg. Se l'impresa non ha regolarizzato viene data comunicazione di irregolarità, tramite Pec, ai richiedenti, con indicazione dell'importo del debito contributivo, ove disponibile.

## **9. Criteri di verifica della regolarità**

Per la verifica della regolarità contributiva dell'impresa il sistema delle Casse Edili, analogamente a INPS e INAIL, fa riferimento alla posizione dell'impresa stessa a livello nazionale e fino al secondo mese antecedente la data di verifica. Tale modalità viene utilizzata anche nei casi di verifica collegati al pagamento di SAL o liquidazione finale relativi ad appalti pubblici.

## **10. Trasferta**

I casi di mancato rispetto della normativa contrattuale sulla trasferta, ovvero di versamento contributivo a Cassa Edile non competente, devono essere segnalati alla CNCE per le conseguenti determinazioni della stessa. Nelle more di tali decisioni, l'impresa è considerata regolare.